

Consiglio Nazionale del Notariato

Studio n.16-2023/CTS

LA DECISIONE DELL'ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA DI PROSEGUIRE LA PROPRIA ATTIVITÀ SOTTO FORMA DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

di Massimo Caccavale

(Approvato telematicamente dalla Commissione Studi Terzo Settore, Enti e Sociale il 7 dicembre 2023)

Abstract

Lo studio si sofferma su un particolare momento della vita dell'associazione riconosciuta (con personalità giuridica) che decide di proseguire la propria attività come associazione non riconosciuta (priva di personalità giuridica): si tratta di una decisione simile a quella che potrebbe essere adottata da una fondazione (necessariamente con personalità giuridica) che desideri assumere la veste di associazione non riconosciuta, ma che, a differenza di quest'ultima, non appare ascrivibile al fenomeno della trasformazione degli enti non profit normata dall'art. 42 bis cod. civ., secondo l'orientamento preferibile e condiviso dal Consiglio Nazionale del Notariato.

È un argomento poco approfondito dalla dottrina e non considerato espressamente dal legislatore (se non, per un particolare caso, dall'art. 22, comma 5 del Codice del Terzo Settore ed ora, per le associazioni sportive dilettantistiche, dall'art. 14, comma 3-quater, del D. Lgs. 39/2021) ma che ha assunto rilevanza pratica con l'avvento del Codice del Terzo Settore, in relazione a quelle associazioni riconosciute interessate ad assumere la qualifica di ETS con l'iscrizione al RUNTS, senza però mantenere la personalità giuridica, per lo più per mancanza di un patrimonio adeguato. E il tema è destinato a riproporsi per le associazioni sportive dilettantistiche che intendano conseguire l'iscrizione al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

La dimenticanza del legislatore sembra, però, solo apparente perché la decisione in parola deve essere ricondotta nell'ambito di quelle volte alla modifica dello statuto dell'associazione, con ogni conseguenza per quanto riguarda competenza ad assumerla (inderogabilmente assembleare), sua forma (necessariamente notarile) e iter da seguire per ottenerne pubblicità presso i vari registri oggi esistenti.

Sommario: 1. L'ammissibilità del passaggio da associazione riconosciuta ad associazione non riconosciuta - 2. La decisione "di perdita della personalità giuridica" - 3. Organo competente ad adottare la decisione - 4. Forma della delibera - 5. Pubblicità della delibera e compiti del notaio.

1. L'ammissibilità del passaggio da associazione riconosciuta ad associazione non riconosciuta

Come può nascere nel nostro ordinamento un'associazione non riconosciuta, senza personalità giuridica¹?

Sfogliando il Codice Civile, alla domanda si può agevolmente rispondere che, innanzitutto, un'associazione priva di personalità giuridica possa avere origine, *ex novo*, per accordo degli associati² (art. 36 cod. civ.), che decidono di non richiedere il riconoscimento o che, pur avendolo chiesto, non l'hanno ottenuto³.

In quest'ultimo caso, però, con la precisazione che l'associazione che chieda il riconoscimento e non l'ottienga resterà in vita come associazione non riconosciuta, soltanto se nell'atto costitutivo gli associati non abbiano espresso una volontà contraria, enunciando espressamente il loro intento di creare una persona giuridica.

Ancora, si deve ammettere che il modello organizzativo dell'ente che qui interessa possa scaturire - questa volta come continuazione di enti già esistenti -, dalla trasformazione di società di capitali⁴ (art. 2500 - *septies* Cod. Civ.)⁵ ovvero dalla fusione o scissione di altre associazioni non riconosciute (art. 42 - *bis* Cod. Civ.) ovvero ancora dalla trasformazione (fusione e scissione) di fondazioni (ancora art. 42 - *bis* cit.).

Dubbio è, invece, se il Codice preveda testualmente anche l'ipotesi della derivazione dall'altro ente personificato per antonomasia, ossia dell'associazione già riconosciuta che perda la personalità giuridica (senza estinguersi ma, per l'appunto), continuando la propria attività sotto forma di associazione non riconosciuta.

Come è noto, infatti, gli interpreti sono divisi tra coloro che considerano il passaggio da associazione riconosciuta ad associazione non riconosciuta (e viceversa) alla stregua di una vera e propria trasformazione - anch'essa disciplinata, dunque, dal citato art. 42-*bis* cod. civ.⁶ -, e coloro che, invece, collocano il fenomeno ora in esame nell'ambito delle vicende dell'ente

¹ Di "associazione non riconosciuta come persona giuridica" parla l'art. 36 Cod. Civ.

² Sul contratto di associazione, cfr. A. AURICCHIO, *Associazioni riconosciute*, in *Enc. Dir.*, 1958, p. 873 ss.; BREDA, L. BUGATTI, V. MONTANI, G. PONZANELLI, *Le associazioni non riconosciute*, in *Cod. civ. Comm.* Schlesinger, 2016, p. 4 ss. F. GALGANO, *Persone giuridiche*, in *Comm. c.c.* Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 2006, p. X; *Ib.*, *Associazioni non riconosciute. Comitati*, in *Comm. c.c.* Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1967, p. 136 ss.; D. RUBINO, *Associazioni non riconosciute*, 1940, p. 51 ss.; G. MARASÀ, *Le società*, in *Tratt. dir. priv. ludica e Zatti*, Milano, 2000, p. 9 ss.

Ritiene invece che l'atto costitutivo di associazione sia una convenzione negoziale non contrattuale per mancanza dell'elemento patrimoniale (solo eventuale e marginale) C.M. BIANCA, *Diritto civile*, I, *La norma giuridica. I soggetti*, Milano, 1990, 360 (cfr. anche M. Basile, in *Tratt. Rescigno*, 2, Torino, 1999, 488 s.). Sulla natura propriamente contrattuale cfr. Cass. 19 maggio 2006, n. 11756; Cass. 21 giugno 2002, n. 8435 e Cass. 10 novembre 1997, n. 11046È da escludersi invece che un'associazione possa essere costituita per atto unilaterale e per testamento.

³ F. GALGANO, *Trattato di diritto civile*, Volume Primo, Padova, 2009, 225.

⁴ E dunque anche da un procedimento di fusione cd. eterogenea (cfr. F. Magliulo *La fusione delle società*, Milano, 2009, 76 e ss.) o di scissione cd. eterogenea (cfr. F. Magliulo, *La scissione delle società*, Milano, 2012, 106 e ss.).

⁵ Si ritengono poi ammissibili la trasformazione da società cooperative (cfr. Studio CNN n. 11- 2010/I, *Casi e questioni in tema di trasformazione di società cooperative*, 12 e ss.), da società di persone (riconducibile nell'ambito delle trasformazioni eterogenee atipiche per le quali cfr. M. Maltoni, in Maltoni - Tassinari *Le trasformazione delle società*, Milano, 2005, 2020 ss.) e da comitato (cfr. RQ n. 71-2006/I, *Trasformazione di comitato in associazione non riconosciuta*) in associazione non riconosciuta.

⁶ F. MAGLIULO, *Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del terzo settore*, in *Riv. Not.*, 2018, 52 e ss.; C. CACCAVALE, *La trasformazione di associazione non riconosciuta in associazione riconosciuta*, in *Il Foro Napoletano*, 2018, 207 e ss.; M. MALTONI, *Da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta e la trasformazione degli enti del libro primo del codice civile*, in *Riv. dir. comm.*, 2019, 419 e ss.

tipologicamente neutre che, quindi, fuoriescono dal mirino di detto articolo del codice civile⁷, puntato esclusivamente, sull'evento della trasformazione da associazione (riconosciuta e non) in fondazione e viceversa.

Il tema è stato ampiamente approfondito – anche per quanto riguarda le conseguenze pratico-operative connesse all'una ed all'altra opzione ricostruttiva e ben mettendo in evidenza gli interessi, soprattutto dei terzi e, in particolare, dei creditori dell'associazione, coinvolti dall'operazione al vaglio -, da un recente studio approvato da questa commissione⁸ che ha aderito al secondo dei suesposti orientamenti.

Condividendone qui la conclusione, si deve, dunque, escludere che il passaggio da associazione riconosciuta ad associazione non riconosciuta sia stato preso in considerazione dal ripetuto art. 42-*bis* Cod. Civ.

E sembra che esso non sia contemplato espressamente in nessuna disposizione del Codice Civile.

Lo stesso è a dirsi con riguardo al Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di *riconoscimento* di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361⁹, che ha disciplinato, negli ultimi vent'anni in modo esclusivo, e che - con l'avvento, dapprima, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, in seguito CTS) e, quindi, del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, i quali prevedono la possibilità di *acquistare* la personalità giuridica mediante iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore di cui all'art. 45 CTS¹⁰ (in seguito RUNTS ¹¹) e, rispettivamente, per le associazioni sportive dilettantistiche, nel Registro nazionale delle attività sportiva di cui all'art. 4 del citato D. Lgs. 39/2021 (in seguito RAS¹²) -, continuerà a disciplinare in modo *concorrente* con i decreti legislativi ora citati¹³, il procedimento per il conseguimento della

⁷ A. BUSANI – D. CORSICO, *Atto costitutivo, statuti e operazioni straordinarie degli enti del terzo settore*, 2021, 202 e s.; Commissione Terzo Settore del Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 5; Ministero del Lavoro, Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, secondo cui per i “passaggi da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta e viceversa (...) si applica la disciplina ordinaria in tema di personalità giuridica”, e non, quindi, quella propria della trasformazione.

⁸ Studio C.N.N. del 27 aprile 2023, n. 9-2023/CTS, *Il passaggio da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta e viceversa*.

⁹ Per il quale si veda Studio C.N.N. del 2 maggio 2001, n. 3367, *Il nuovo regime per il riconoscimento delle persone giuridiche private*.

¹⁰ E al Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 settembre 2020.

¹¹ Ai sensi dell'art. 22, comma 1, CTS “(l)e associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (...)”.

¹² Ai sensi dell'art. 14, comma 1, D. Lgs. 39/2021 “(l)e associazioni dilettantistiche possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 4, fermo restando quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 118.”.

¹³ Senza qui considerare lo speciale procedimento previsto per le associazioni con qualifica di impresa sociale (art. 1, D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112) che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese (di cui all'art. 5, comma 2 di detto D. Lgs. 112/2017), come affermato dalla Commissione Terzo Settore del Consiglio Notarile di Milano nella massima n. 11, così motivata: << (p)oichè, in virtù dell'espressa previsione contenuta nell'art. 11, comma 3, CTS, l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle Imprese, soddisfa, per le imprese sociali, il requisito dell'iscrizione nel RUNTS (essendo rimesso al Conservatore del R.I. l'effettuazione delle prescritte comunicazioni all'Ufficio RUNTS), la presentazione della domanda di iscrizione presuppone l'effettuazione da parte del notaio della verifica di sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per la costituzione dell'ente e del patrimonio minimo, in conformità all'art. 22 CTS. L'iscrizione nel Registro delle Imprese determina, pertanto, l'acquisto della personalità giuridica per i suddetti enti, coerentemente con il nuovo sistema per il conseguimento della stessa da parte degli ETS ed in linea con l'analogo effetto che l'iscrizione nel Registro delle Imprese determina per le società di capitali e le società cooperative (cfr. artt. 2331, 2454, 2463, comma 3 e 2519 codice civile)>>.

Si deve prendere atto che nell'attuale quadro normativo del *non profit* coesistono ormai enti (diversi da quelli societari), con personalità giuridica “di diritto privato” (così, testualmente, l'art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo) – ottenuta con la procedura tradizionale dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche - ed enti con personalità giuridica, si potrebbe dire, di diritto speciale – ottenuta con iscrizione al RUNTS ed al RAS (e al registro delle imprese). Si tratta di una distinzione che, però,

personalità giuridica da parte degli enti *non profit* mediante la loro iscrizione presso il registro prefettizio (di cui all'art. 1 del D.P.R. 361/2000) ovvero regionale o, per le province autonome di Trento e Bolzano, provinciale (di cui all'art. 7 del D.P.R. 361/2000).

Nel predetto D.P.R. 361/2000 - che si occupa del riconoscimento della personalità giuridica, dal punto di vista, non sostanziale, ma pubblicitario -, la *sedes materiae* della vicenda che ci interessa, dovrebbe essere quella della *cancellazione* dell'associazione dal registro (prefettizio, regionale o provinciale) delle persone giuridiche, perché, sotto il profilo pubblicitario, è questo il fenomeno che viene in rilievo, quando si tratta di passaggio da associazione riconosciuta (e, dunque, iscritta in uno dei suindicati registri) ad associazione non riconosciuta (e, dunque, non più iscritta). E tuttavia, l'unica norma che lì si occupa di cancellazione (art. 6, comma 2, D.P.R. 361/2000) presuppone (già nella rubrica) l'estinzione dell'ente.

Non resta che concludere che il sistema, che si può definire tradizionale (in contrapposizione a quello recente, introdotto dal D. Lgs. 117/2017 e dal D. Lgs. 39/2021), costituito dal combinato disposto degli articoli del Codice Civile e del D.P.R. 361/2000, non prenda in considerazione, almeno espressamente, la transizione da associazione riconosciuta ad associazione non riconosciuta.

Salvo a volerla considerare alla stregua di una modificazione dello statuto e dell'atto costitutivo (v. paragrafo 3), questa si è normata dall'art. 21 cod. civ. e dall'art. 2 D.P.R. 361/2000 (che ha sostituito la disciplina già prevista dall'abrogato comma 3 dell'art. 16 cod. civ.).

Epperò, non è chi non veda come la modifica di regime dell'associazione, conseguente al ripetuto passaggio da riconosciuta a non riconosciuta (e sulla quale si tornerà dopo), non presuppone né comporta alcuna modifica del testo dello statuto, che può senz'altro rimanere lo stesso anche dopo il disconoscimento di un'associazione già riconosciuta: perdendo la personalità giuridica, infatti, l'associazione non riconosciuta non è, per ciò solo, tenuta a cambiare le sue regole statutarie.

Lo conferma, a tacer d'altro, l'ipotesi - diversa da quella in esame ed alla quale già si è fatto cenno - dell'associazione costituita dagli associati con l'intento di conseguire la personalità giuridica, alla quale sia però negato dal competente ufficio della prefettura, regione o provincia il riconoscimento, ad esempio, per mancanza di patrimonio adeguato alla realizzazione dello scopo: non c'è dubbio che, in tal caso (e salvo che il riconoscimento sia stato previsto come essenziale in sede di costituzione) l'associazione continui ad esistere, come soggetto non personificato, senza necessità di modificare il proprio statuto.

Dal silenzio normativo potrebbe desumersi che, per il Codice Civile (e per il D.P.R. 361/2000), ad un'associazione riconosciuta, che voglia spogliarsi della personalità giuridica cancellandosi dal registro, non sia lasciata altra scelta che quella dell'estinzione e della liquidazione del proprio patrimonio, restandole preclusa la possibilità di rimanere in vita come associazione non più personificata.

sembra essere limitata alla sola *procedura di acquisizione* della medesima qualificazione giuridica (la personalità giuridica, per l'appunto) ed al *controllo* cui gli enti sono sottoposti dopo averla acquisita, senza che si possa distinguere tra diversi tipi di personalità cui far conseguire effetti diversi (<<*sembra potersi valorizzare il principio generale secondo cui esiste un unico concetto di personalità giuridica, indipendentemente dalla modalità con cui questa viene acquisita*>> per G. Sepio – E. M. Sironi, *Sport e Terzo settore, fuori dai Registri non si perde la personalità giuridica*, articolo de Il Sole 24 Ore del 7 dicembre 2023, n. 337, pag. 41). Con l'importante conseguenza che, a parere di chi scrive, non vi potrà essere un ente che sia, al contempo, con personalità giuridica per il sistema tradizionale (e quindi iscritto nel registro delle persone giuridiche) e senza personalità giuridica per la normativa speciale dei suindicati decreti legislativi. (cfr. anche G. Sepio – E. M. Sironi, *Sport*, cit. per i quali << (...) *in caso di cancellazione dai registri (RUNTS e RAS ndr), tornerà ad essere efficace, l'iscrizione nei registri prefettizi o regionali, così salvando la personalità giuridica*>>

In assenza di una norma che espressamente vieti il passaggio da associazione riconosciuta a non riconosciuta, tuttavia, una simile conclusione sarebbe davvero difficile da giustificare, sul piano pratico e sotto il profilo sistematico, se solo si pensa, da un lato, che la possibilità di proseguire, trasformandosi in associazioni non riconosciute non più iscritte al registro delle persone giuridiche (o al registro delle imprese), come visto, è ammessa per le fondazioni (e per le società di capitali) e, dall'altro, che le associazioni riconosciute, avendo un patrimonio adeguato, potrebbero trasformarsi in fondazioni (*ex art. 42-bis cod. civ.*) o in società di capitali (*ex art. 2500–octies Cod. Civ.*) che poi, a loro volta, come ora evidenziato, potrebbero assumere la veste di associazioni non riconosciute.

L'illazione sarebbe, comunque, senz'altro da abbandonare, stante quantomeno il disposto del comma 5 dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore ed ora del comma 3-*quater* dell'art. 14 del D. Lgs. 39/2021 (introdotto dall'art. 4, comma 5, lettera c) del recente D. Lgs. 29 agosto 2023, n. 120) che, nell'elencare le decisioni concesse ad un'associazione con personalità giuridica iscritta nel registro che abbia conseguito perdite rilevanti, contemplano proprio la *“prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta”*.

E, come è stato correttamente osservato con riguardo alla suindicata norma del Codice del Terzo Settore, *«se l'art. 22 del CTS ammette per le associazioni riconosciute ETS “la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta”, non si comprenderebbe per quale ragione ciò non sarebbe consentito per le associazioni riconosciute non munite della qualifica di ETS.*

Ed invero l'art. 3, comma 2, del CTS dispone che “Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione”, a dimostrazione del fatto che gli ETS non costituiscono figure tipologicamente diverse da quelle del libro I del codice civile, ma semplici sottospecie di queste ultime.

*Ne deriva che in tal caso la cancellazione dal Registro delle persone giuridiche non determina l'estinzione giuridica dell'ente, ma la sua prosecuzione nella forma dell'associazione non riconosciuta.”*¹⁴

Se la legge non preclude il disconoscimento, bisogna però ammettere che, come previsto al primo comma dell'art. 42 bis Cod. Civ. per trasformazione, fusione e scissione, possa essere l'atto costitutivo o lo statuto ad escludere per l'associazione la possibilità di chiedere il disconoscimento per operare senza personalità giuridica.

Ed in tal caso, sarà da valutare se, con una modifica statutaria, che annulli detta previsione, l'assemblea possa comunque decidere di proseguire come associazione non riconosciuta¹⁵.

Resta il dubbio di come debba essere considerata un'eventuale clausola dell'atto costitutivo o dello statuto che escluda la sola trasformazione (e non anche espressamente il passaggio da associazione riconosciuta ad associazione non riconosciuta).

Si deve ritenere che, in tal caso, atto costitutivo o statuto precludano anche la decisione che ci interessa?

Trattandosi, come sopra detto, di fattispecie diversa dalla trasformazione, si dovrebbe rispondere negativamente e ritenere ancora consentito il passaggio dall'una all'altra forma di associazione.

¹⁴ Studio C.N.N. n. 9-2023/CTS, cit., par 4.4

¹⁵ Cfr. Studio CNN n. 76-2020/I, *I limiti statutarî e legali alla possibilità per gli enti del primo libro di operare trasformazioni, fusioni o scissioni.*

Onde evitare incertezze, sarebbe comunque opportuno che il notaio incaricato di redigere e vagliare lo statuto di un'associazione che intenda conseguire la personalità giuridica richiamasse l'attenzione degli associati anche su questo aspetto per inserire una espressa regolamentazione della vicenda.

2. La decisione “di perdita della personalità giuridica”

Come si è sopra accennato il citato studio 9-2023/CTS del CNN ha affrontato il delicato tema degli interessi coinvolti nell'operazione al vaglio, mettendo in evidenza alcune importanti lacune del sistema.

Ha però anche esaminato la questione delle modalità di adozione della decisione dell'associazione riconosciuta per proseguire l'attività senza mantenere la personalità giuridica.

Sembra utile ritornare su tale ultimo aspetto, per verificare se e in che misura, la decisione “di perdita della personalità giuridica”, senza estinzione, dell'associazione riconosciuta coinvolga l'attività notarile.

Il punto di partenza è, anche ora, la carenza di una espressa disciplina normativa.

Carenza che sembra essere totale nel *corpus* del sistema tradizionale: non prendendo in espressa considerazione la fattispecie, il legislatore non si è preoccupato di stabilire quale sia l'organo dell'associazione deputato ad assumere la decisione; quale forma quest'ultima debba rivestire e quale debba essere l'*iter* pubblicitario da seguire per ottenere la cancellazione dal registro delle persone giuridiche.

Qualcosa si scorge nei citati articoli 22, comma 5, CTS e 14, comma 3 quater, D. Lgs 39/2021, i quali chiamano in causa l'*assemblea* per decidere (anche) “*la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta*”, salvo poi, dimenticarsi della vicenda, quando tratta della pubblicità degli eventi che riguardano gli enti iscritti.

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, CTS, devono essere iscritte al RUNTS “*le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione*”.

Per il D. Lgs. 39/2021 devono essere iscritte al RAS le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto e la cancellazione dal registro (artt. 14 e 9).

Della prosecuzione *de qua*, salvo quando la stessa comporti cancellazione dal registro, non v'è espressa traccia¹⁶: entrambi i decreti legislativi, cioè, si occupano della pubblicità dell'acquisto ma non della perdita della personalità giuridica, quando quest'ultima non comporta cancellazione del rispettivo registro¹⁷, dimenticando forse che, a differenza di quanto accade nel sistema

¹⁶ L'art. 20, comma 2 del citato D.M. 5 settembre 2020, per gli enti ETS prevede l'iscrizione anche di “*tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento*” e l'art. 6, comma 3 D. Lgs. 39/2021, per gli enti sportivi dilettantistici, prevede che “*(o)gni associazione e società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati di cui al comma 2, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente*”.

¹⁷ Invero il comma 1-quater dell'art. 14 D. LGS. 39/2021, dispone che “*(p)er le associazioni già in possesso della personalità giuridica conseguita ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ottengono l'iscrizione nel Registro (nazionale delle attività dilettantistiche, n.d.r.), rimane efficace l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai fini della disciplina del riconoscimento come persona giuridica. La cancellazione dal registro unico nazionale del Terzo settore determina la cancellazione d'ufficio dal Registro dell'associazione quale persona giuridica*”. La lettera della norma potrebbe far pensare ad un'ipotesi di cancellazione, non già dal RAS, ma da una sezione dello stesso (quello degli enti con personalità giuridica), ferma l'iscrizione al registro come ente senza personalità giuridica. Si tratterebbe di un'ipotesi di “cancellazione” *sui generis* - nuova per il sistema di

tradizionale del registro delle persone giuridiche, un ente già iscritto nel RUNTS e nel RAS come persona giuridica può continuare a rimanervi, quand'anche perda la personalità giuridica.

Tocca, dunque, all'interprete di ricostruire l'intero "statuto" della ripetuta vicenda e, in particolare della disciplina della competenza, della forma e della pubblicità della "decisione di perdita della personalità giuridica" che (tralasciando le associazioni esercenti attività di impresa sociale iscritte al registro delle imprese) potrebbe essere assunta da una:

a) associazione con personalità giuridica di diritto privato¹⁸, iscritta nel registro prefettizio, regionale o provinciale che desideri proseguire come associazione non riconosciuta senza chiedere l'iscrizione al RUNTS (volendo rimanere, dunque, non ETS) o, trattandosi di associazione sportiva dilettantistica, al RAS;

b) associazione con personalità giuridica di diritto privato, iscritta nel registro prefettizio o regionale che diventi associazione non riconosciuta, con l'intento di essere iscritta al RUNTS (acquisendo la qualifica ETS) o al RAS;

c) associazione con personalità giuridica iscritta nel RUNTS e/o al RAS che voglia divenire associazione non riconosciuta non più iscritta in tali registri;

d) associazione con personalità giuridica iscritta nel RUNTS e/o nel RAS che voglia continuare come associazione non riconosciuta, conservando l'iscrizione nel registro;

e) associazione con personalità giuridica iscritta nel RUNTS o nel RAS che voglia continuare come associazione non riconosciuta, cancellandosi da quello in cui è iscritto per essere iscritto nell'altro;

f) associazione con personalità giuridica iscritta nel RUNTS e nel RAS che voglia continuare come associazione non riconosciuta, mantenendo l'iscrizione in uno solo dei due registri;

ricordando che, nelle ultime quattro ipotesi, l'associazione con personalità giuridica di partenza potrebbe avere contemporaneamente iscrizione al RUNTS e/o al RAS ed iscrizione (sospesa) al registro prefettizio/regionale (arg. ex art. 22, comma 1 *bis*, CTS e art. 14, comma 1-ter D. Lgs. 39/2021, introdotto dall'art. 4, comma 5, lett. a, D. LGS. 120/2023).

3. Organo competente ad adottare la decisione

Una volta che si sia escluso che l'abbandono della personalità giuridica, per l'associazione riconosciuta, equivalga ad una sua *trasformazione* e ritenendo che esso di per sé, non comporta una *modifica del testo dello statuto*, è forte la tentazione di considerare la relativa decisione alla stregua di un comune atto di gestione rimesso alla competenza dell'organo amministrativo

pubblicità degli enti che conosce soltanto il fenomeno della *cancellazione* quale estromissione dai registri -, che tornerebbe assai utile ai nostri fini: laddove, infatti, il termine "cancellazione" indicasse, non solo il fenomeno della fuoruscita dell'ente dal registro di appartenenza, ma anche l'eliminazione dell'ente stesso da una parte di quel registro, ferma però l'iscrizione al registro stesso, si potrebbero applicare alla vicenda qui esaminata le numerose norme che disciplinano, per l'appunto, la "cancellazione". Sembra però ragionevole ritenere che l'ultimo periodo del comma citato abbia inteso riferirsi alla cancellazione *tout court* dal RAS e che quella specificazione finale, verosimilmente dovuta a mera imprecisione del legislatore, non sia significativa. Si noti, poi, che analoga previsione non v'è al comma 1 *ter*, per il caso di cancellazione degli enti dal registro delle persone giuridiche nel quale fossero iscritti e ciò perché, per tali enti l'iscrizione ex D.P.R. 361/2000 ed il controllo che ne consegue sono sospesi (come testualmente previsto dal medesimo comma 1 *ter*). Come si dirà nell'ultimo paragrafo, con riguardo all'analoga ipotesi degli enti iscritti al RUNTS con personalità giuridica, è da ritenersi che, dunque, durante l'iscrizione al RAS, gli uffici delle prefetture, regioni o province non abbiano competenza a disporre la cancellazione dal registro e che pertanto non ci potrà mai essere una comunicazione (di cancellazione) che parta da tali uffici verso il RAS, ma solo quella di direzione contraria.

¹⁸ Per questa qualificazione si veda quanto esposto in nota 13.

dell'ente, salva diversa previsione dello statuto che espressamente la rimetta all'assemblea (e salvo il caso, ove lo si ammetta, di preclusione alla perdita della personalità giuridica—prevista nell'atto costitutivo cui si accennava alla fine del primo paragrafo, ove l'assemblea sarebbe competente trattandosi di modifica statutaria).

Tuttavia, se è vero che non è ascrivibile all'una o all'altra, è del pari vero che la mera decisione di perdita della personalità giuridica, può essere accomunata alla trasformazione ovvero alle modifiche statutarie per le importanti conseguenze che ne derivano sul piano *dell'organizzazione corporativa dell'ente*, comportando essa <<(…) *modifiche: del regime di responsabilità di coloro che agiscono in nome e per conto dell'ente, che viene assoggettato all'art. 38 c.c.; del regime di efficacia delle eventuali future modifiche statutarie, che viene sottratto al regime tutorio; del regime di sorveglianza della permanenza della congruità del patrimonio sopra esaminato*>>¹⁹.

E chissà se la vicenda in questione non debba essere riguardata essa stessa come una vera e propria modifica statutaria.

In proposito, non si può non considerare che lo statuto che regola la vita di un ente è costituito, non soltanto dalle clausole contenute dallo stesso (lo statuto *formale*), ma anche dalle norme di legge che disciplinano quel tipo di ente, che ne delineano il suo regime giuridico e che devono intendersi implicitamente richiamate (statuto *materiale*): sotto questo profilo, il passaggio in questione, modificando l'apparato normativo di riferimento dello statuto dell'associazione equivarrebbe ad una modificazione dello statuto stesso.

In ogni caso, sembra comunque corretto che una scelta così rilevante per il funzionamento dell'associazione sia vagliata dagli associati e che, dunque, l'organo deputato ad assumere la decisione di perdita della personalità giuridica sia l'assemblea²⁰.

Così come previsto dalla legge per altre decisioni che, pur non modificando il testo dello statuto dell'associazione, impattano comunque sull'organizzazione dell'associazione. Si pensi, ad esempio alla delibera di scioglimento anticipato ovvero anche a quella di fusione, che non necessariamente richiede modifiche testuali dello statuto.

Del resto, come sopra già segnalato, la competenza dell'assemblea a decidere sulla prosecuzione di cui si discute è espressamente prevista, per le associazioni con personalità giuridica ETS, dall'art. 22, comma 5 CTS e, per quelle sportive dilettantistiche, dall'art. 14, comma 3-*quater* D. Lgs. 39/2021 (che significativamente, per quanto qui interessa, giustappongono la decisione *de qua* e quelle di trasformazione, fusione, scioglimento). E non pare che vi siano motivi per ritenere che ciò sia collegato alla sola ipotesi ivi espressamente considerata (associazione che abbia accumulato perdite rilevanti).

Le norme ora citate sembrano essere, invece, espressione di una regola generale, cui si era già pervenuti per via interpretativa, per la quale la competenza a decidere la perdita della personalità giuridica è dell'assemblea.

Può essere essa attribuita all'organo amministrativo dall'atto costitutivo o dallo statuto?

Se, come si ritiene, la decisione al vaglio debba essere considerata alla stregua di una modifica dello statuto ovvero, comunque, assimilata alle altre sopra richiamate decisioni che incidono sull'organizzazione dell'ente, la risposta dovrebbe essere negativa.

¹⁹ Studio C.N.N. n. 9-2023/CTS, cit., par 4.6

²⁰ Cfr. Studio C.N.N. n. 9-2023/CTS, cit., par 4.6; Commissione Terzo Settore del Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 5 e nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 18655 del 2 dicembre 2022.

L'art. 21 cod. civ. attribuisce, inderogabilmente²¹, all'assemblea la competenza in materia di modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto e di scioglimento anticipato. Inderogabile è anche la competenza assembleare in materia di trasformazione o fusione.

Le suddette decisioni sono inderogabilmente attribuite all'assemblea dall'art. 25 CTS per le associazioni ETS (salvo che nei casi previsti dal comma 2). Anzi per tali associazioni si può ritenere che la competenza inderogabile a decidere la perdita della personalità giuridica sia testuale, ai sensi del combinato disposto del citato articolo 25, comma 1, lettera i) - per la quale sono inderogabilmente di competenza dell'assemblea le delibere "sugli altri oggetti attribuiti dalla legge" a tale organo - e del sopra esaminato art. 22, comma 5 CTS - che, si ripete, con prescrizione qui ritenuta di carattere generale, attribuisce, per l'appunto, all'assemblea la competenza "*a proseguire in forma di associazione non riconosciuta*".

Resta poi da stabilire quali siano le maggioranze richieste per la decisione al vaglio e qui la scelta sembra essere tra i *quorum* previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 21 cod. civ, per le modifiche statutarie e, rispettivamente, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio.

La circostanza che a seguito della decisione in parola, gli associati continuino a partecipare all'attività dell'ente, e che dunque non vi sia alcunché da liquidare²², induce a ritenere che alla deliberazione in parola possa essere applicato il predetto comma 2.

Se non diversamente disposto dall'atto costitutivo/statuto, per adottare la relativa delibera occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Questo almeno in linea generale, ma non può escludersi una soluzione diversa in specifici casi.

Ad esempio, nella vicenda sopra ipotizzata alla lettera c) del paragrafo 2 dell'associazione riconosciuta ETS che voglia divenire associazione non riconosciuta non più iscritta in tale registro, occorre, infatti considerare che l'art. 50, comma 2 CTS, stabilisce l'obbligo di devoluzione del patrimonio, "*limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizio in cui l'ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale*"²³.

L'obbligo di devoluzione, sia pur parziale, potrebbe indurre a sostenere che la delibera in oggetto debba essere adottata nel rispetto di quanto disposto dall'art. 21 comma 3 cod. civ. e dunque con "il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati".

In senso contrario, si potrebbe, però, ritenere che la delibera di perdita della personalità giuridica resti decisione autonoma e diversa rispetto a quelle della devoluzione del patrimonio e che, dunque, nulla osti a che la prima possa essere adottata con la maggioranza del comma 2, restando necessario il *quorum* del comma 3 soltanto per l'altra decisione.

Naturalmente nel caso in cui l'assemblea deliberi l'una ma non raggiunga la maggioranza per la devoluzione, questa sarà disposta, in assenza di diversa disposizione statutaria, dall'autorità amministrativa competente per legge.

²¹ A. Russo, *Convocazione dell'assemblea delle associazioni*, in *Comm. Gabrielli*, 2014, p. 172 ss.

²² Per il diverso caso della trasformazione da associazione riconosciuta in fondazione, si vedano le considerazioni dello Studio CNN n. 78-2020/1, *Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni*, par. 3.1.

²³ In mancanza di un'analoga norma per il caso di cancellazione dal RAS, è da valutare se anche l'associazione sportiva dilettantistica iscritta che continui ad operare dopo l'uscita dal registro sia tenuta a devolvere il proprio patrimonio, magari facendo applicazione di quanto disposto dall'art. 7, comma 1 lett. h) del D. Lgs 36/2021, per il caso di scioglimento.

4. Forma della delibera

Ai sensi del codice civile e del CTS, le delibere di modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto, di trasformazione, di fusione e di scioglimento dell'associazione riconosciuta devono rivestire forma pubblica *ad substantiam* ed essere dunque verbalizzate dal notaio (cfr. anche l'art. 14, comma 3, del D. Lgs. 39/2021, per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto delle associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica).

Con riguardo alla decisione che qui interessa, si può ritenere che la forma pubblica del verbale sia senz'altro necessaria quando, unitamente alla decisione di prosecuzione in veste di associazione non riconosciuta, l'assemblea delibera anche una qualche modifica testuale dello statuto²⁴.

Ma la forma solenne appare necessaria a prescindere dalla modifica del testo dello statuto.

Se, infatti, come si è sopra evidenziato, la delibera assembleare di perdita della personalità giuridica deve essere considerata come modifica dello statuto (in quanto produce la modifica del regime giuridico dell'ente da questo implicitamente richiamato) o, comunque, assimilata alle altre suindicate decisioni, perché condivide con quelle la natura di decisione che incide in modo rilevante sull'organizzazione corporativa dell'associazione, sembra conseguenziale ritenere che anche per tale delibera occorra la forma pubblica²⁵.

5. Pubblicità della delibera e compiti del notaio.

La delibera in esame, finalizzata ad ottenere la cancellazione dal registro prefettizio/regionale delle persone giuridiche e/o dal RUNTS e dal RAS, è destinata ad essere naturalmente recepita ed iscritta in tali registri.

Proseguendo nell'assimilazione della delibera *de qua* con le altre più volte ricordate, ed in particolare con quelle di modificazione dell'atto costitutivo o statuto, si può ritenere che, in caso di associazione in possesso della personalità giuridica ex D.P.R. n. 361/2000, il procedimento sia quello prescritto dall'art. 2 del medesimo D.P.R. e che, invece, in caso di associazione con personalità giuridica iscritta al RUNTS o al RAS *l'iter* sia quello prescritto dall'art. 22, comma 6, CTS e, rispettivamente, dall'art. 14, comma 3 D. Lgs. 39/2021.

Così, esaminando ora le varie vicende sopra ipotizzate nell'elencazione riportata alla fine del paragrafo 2, si può iniziare con l'analizzare la fattispecie - di cui alla lettera a) di detta elencazione -, della decisione di perdita della personalità giuridica assunta da un'associazione iscritta nel (solo) registro delle persone giuridiche che voglia proseguire la propria attività senza essere iscritta in alcun registro: in tal caso, assunta (dall'assemblea e alla presenza del notaio, per quanto sopra esposto) la decisione di "disconoscimento di personalità", sarà l'ente a dover richiedere al competente ufficio prefettizio, regionale o provinciale il proprio *delisting*.

²⁴ E questa modifica, talvolta, potrebbe essere necessaria. Si pensi, ad esempio, nel caso sopra ipotizzato alla lettera b) del secondo paragrafo, all'associazione riconosciuta (non ODV né APS) che per iscriversi come associazione non riconosciuta al RUNTS dovrà quanto meno adeguare la denominazione secondo quanto previsto dall'art. 12 CTS. La forma pubblica non sarebbe necessaria, ove si ritenga che (diversamente da quanto qui di seguito si intende sostenere, la decisione di perdita della personalità giuridica non richieda forma solenne e che, dunque) tali modifiche siano assunte da un'associazione ormai non più riconosciuta

²⁵ Non sembra dunque condivisibile la prassi seguita da alcuni uffici regionali del RUNTS, nei primi mesi di operatività del registro, i quali hanno iscritto come ETS associazioni che siano divenute non riconosciute a seguito della delibera assembleare di perdita della personalità giuridica adottata senza l'intervento del notaio. E deve evidenziarsi il rischio per queste associazioni di vedersi un domani cancellate dal RUNTS, per mancanza di un requisito di iscrizione.

Il D.P.R. 361/2000, infatti, non obbliga il notaio, che abbia verbalizzato la delibera assembleare di un'associazione riconosciuta, all'esecuzione di adempimenti pubblicitari; né, d'altro canto, lo legittima a compierli, dovendosi però ammettere che a tali adempimenti egli possa essere espressamente incaricato dall'ente.

Soffermandosi poi sui casi di cui alle lettere c) e d) della ridetta elencazione, si deve ritenere che, invece, per le associazioni con personalità giuridica ETS, iscritte al RUNTS, il notaio verbalizzante, sarà legittimato – e, anzi, tenuto, ai sensi dell'art. 22, comma 2, CTS (richiamato dal citato comma 6 del medesimo articolo) -, ad occuparsi della pubblicità della vicenda (salvo che non ricorra il caso di cui al comma 3) e così a richiedere:

- l'*iscrizione* nel RUNTS della delibera con la quale (l'assemblea del)l'associazione abbia deciso di rinunciare alla personalità ma di restare comunque ETS iscritta in detto registro; ovvero

- la *cancellazione* dell'ente da detto ripetuto registro, quando l'assemblea degli associati abbia deciso di proseguire l'attività senza personalità giuridica e senza qualifica ETS.

E ciò è a dirsi quand'anche l'associazione riconosciuta di partenza sia al contempo iscritta nel RUNTS e nel registro delle persone giuridiche.

Occorre in proposito considerare che, ai sensi dell'art. 22, comma 1-*bis* CTS, l'efficacia dell'iscrizione in quest'ultimo è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel primo e che, dunque, in caso di duplice iscrizione, non sarebbe ammissibile presentare pratiche al registro delle persone giuridiche seguendo il suindicato procedimento ex D.P.R. 361/2000; durante tale periodo, infatti, è da ritenersi che sia sospeso anche il potere dell'ufficio (prefettizio, regionale e provinciale) di vagliare vicende dell'associazione e, dunque, per quanto qui interessa, anche un'eventuale istanza di cancellazione dal registro.

A quest'ultima la competente autorità amministrativa potrà provvedere soltanto dopo che sia cessata la predetta sospensione e, dunque, soltanto dopo che l'associazione abbia perduto la personalità giuridica acquisita presso il RUNTS, una volta che la vicenda sia stata pubblicizzata presso questo registro dal notaio con la suindicata procedura di cui all'art. 22 CTS.

Sarà poi il RUNTS a dare comunicazione della perdita della personalità giuridica e, se a questa connessa, della cancellazione dal registro, al competente ufficio prefettizio, regionale, provinciale, nei 15 giorni successivi all'avvenuta pubblicità di dette vicende, secondo quanto testualmente previsto dall'ultimo periodo del comma 1 del predetto art. 22 per la sola ipotesi di cancellazione, ritenendosi che l'ipotesi della sola perdita di personalità senza cancellazione non sia qui contemplata per mera dimenticanza del legislatore.

Considerando che le disposizioni contenute nel D. Lgs. 39/2021 per la pubblicità nel RAS, in buona parte, riproducono quelle dettate dal CTS per la pubblicità nel RUNTS, quanto finora esposto per le associazioni con personalità giuridica ETS dovrebbe valere anche per le associazioni sportive dilettantistiche iscritte con personalità giuridica al RAS.

Con specifico riguardo al ruolo del notaio, l'assimilazione regge però soltanto se si ammette, in generale, la competenza di quest'ultimo ad occuparsi della pubblicità anche presso detto registro delle modifiche statutarie degli enti con personalità giuridica che, lo si ricorda, devono necessariamente risultare da atto pubblico ex art. 14, comma 3 D. lgs 39/2021.

Il dubbio è lecito per il rinvio che il comma 3 fa all'art. 6, comma 3, per il quale la trasmissione telematica degli aggiornamenti è eseguita dall'ente: se si valorizzasse il solo dato testuale, si dovrebbe concludere che, dell'iscrizione della modifica statutaria debba occuparsi l'ente e non il

notaio che l'ha verbalizzata. E' da ritenersi che, invece, anche ora la competenza all'iscrizione della modifica resti del notaio verbalizzante, quantomeno per ragioni di simmetria e di coerenza con quanto previsto al comma 2 per il deposito dell'atto costitutivo di un'associazione sportiva dilettantistica che voglia iscriversi al registro con personalità giuridica e per la delibera assunta a tale fine da un'associazione non riconosciuta già esistente²⁶.

Il richiamo all'art. 6, comma 3, sembra in realtà essere dunque frutto di mancato coordinamento, di una dimenticanza, purtroppo, non corretta con il recente D. Lgs. 120/2023.

Nel caso di associazione con personalità giuridica iscritta nel RUNTS o nel RAS che voglia continuare come associazione non riconosciuta, cancellandosi da quello in cui è iscritto per essere iscritto nell'altro [lettera e) dell'elenco], la decisione notarile dovrà essere depositata dal notaio presso entrambi i registri.

Nel caso invece dell'associazione con personalità giuridica iscritta in entrambi i suddetti registri che voglia continuare come associazione non riconosciuta, mantenendo l'iscrizione in uno solo dei due registri [lettera f) dell'elenco], la decisione notarile potrà forse essere depositata dal notaio presso il solo RUNTS che provvederà a darne comunicazione al RAS, come previsto dall'art. 14, comma 1-quater, D. Lgs. 39/2021 (che invece non contempla comunicazioni in direzione contraria dal RAS al RUNTS).

Con l'avvertenza che però, per gli enti iscritti contemporaneamente al RUNTS e al RAS, il secondo periodo di detto comma 1- *quater* prevede che la cancellazione dal RUNTS determini sempre cancellazione dal RAS.

E tuttavia, nel caso dell'associazione sportiva dilettantistica con personalità giuridica ETS iscritta ad entrambi i registri che voglia proseguire come associazione non riconosciuta rimanendo nel solo RAS, la cancellazione dal RUNTS non deve comportare la cancellazione anche da questo registro: in tal caso la comunicazione dovrebbe essere ricondotta a quella relative alle variazioni normata dal terzo e non dal secondo periodo del ripetuto comma 1-*quater*.

Se infine l'associazione fosse iscritta anche al registro delle persone giuridiche, vale quanto sopra esposto nell'esaminare i casi c) e d).

La vicenda più ostica da esaminare è quella [ipotizzata alla lettera b) del ripetuto elenco] dell'associazione iscritta al registro delle persone giuridiche che decida di fuoriuscire dal registro delle persone giuridiche per essere iscritta al RUNTS o al RAS come associazione non riconosciuta, non essendoci, per questo caso, norme che espressamente prevedano trasmissione di comunicazione tra l'uno e gli altri registri e, segnatamente, dal primo ai secondi.

A rigore dopo la delibera assunta a tale fine dell'assemblea e verbalizzata dal notaio, la richiesta al RUNTS o al RAS dovrebbe essere presentata dall'associazione una volta che la stessa sia divenuta associazione non più riconosciuta e cioè dopo che la stessa abbia ottenuto la cancellazione dal registro: fino a tale momento, infatti, l'associazione resta riconosciuta²⁷.

²⁶ Cfr. R. Guglielmo, *Attività sportive dilettantistiche e forme giuridiche utilizzabili*, in *Terzo settore, non profit e cooperative*, n. 3/2023, 37 e s.; e Studio CNN del 20 NOVEMBRE 2023, n. 23/CTS, *La trasformazione degli enti sportivi dilettantistici e il passaggio da associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta ad associazione sportiva riconosciuta*, par. 4

²⁷ In tal senso, si veda anche il citato Studio CNN n. 78-2020/I, *Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni*, par. 5, il quale, nell'esaminare (anche) l'ipotesi della fondazione non ETS che si trasforma in associazione non riconosciuta che intenda iscriversi al RUNTS – ipotesi, questa volta testualmente prevista, dal comma 1 dell'art. 42 bis Cod. Civ., di passaggio da persona giuridica ad ente senza personalità giuridica che aspira a divenire ETS – conclude affermando che “ (...) ogni delibera di trasformazione di associazioni riconosciute e/o fondazioni deve essere iscritta nel registro suo proprio (registro delle persone giuridiche o registro degli enti del terzo settore) e i creditori hanno sessanta giorni dall'iscrizione per fare opposizione. La pubblicità

La procedura dovrebbe dunque essere la seguente.

L'ente - e non il notaio, per quanto sopra detto -, richiede la cancellazione dal registro delle persone giuridiche e, una volta cancellata, sempre l'ente, ormai associazione non riconosciuta, e non il notaio, presenta la richiesta di iscrizione al RUNTS o al RAS secondo quanto previsto dall'art. 47 CTS (e dagli art. 8 e ss. del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 settembre 2020) e, per quello che voglia iscriversi al RAS, dall'art. 6, D. Lgs. 39/2021.

Per entrambe le istanze (al registro delle persone giuridiche ed agli altri registri), come sopra si è già accennato, sarà possibile che al notaio verbalizzante si conferito apposito incarico professionale, secondo quanto affermato (per gli ETS) da questa commissione in un recente studio cui si rinvia ²⁸.

È questa la conclusione cui perviene il più volte citato studio del Consiglio Nazionale, dal quale si sono prese le mosse del presente approfondimento²⁹.

Esigenze di semplificazione e di celerità nonché di implementazione del RUNTS e del RAS inducono a ricercare però un'altra via da percorrere, che magari valorizzi la comunicazione tra registri, alla quale è data particolare rilevanza nei decreti legislativi di recente emanazione³⁰.

E si comprende, dunque, la soluzione prospettata nella nota del 2 dicembre 2022 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che, nel richiamare correttamente l'attenzione degli uffici del RUNTS <<sulla necessità, ricavabile logicamente dalla volontà del legislatore, di non mantenere comunque attiva la posizione dell'ente presso il Registro delle P.P.G.G. ai sensi del D.P.R. 361/2000 in presenza di una rinuncia alla personalità giuridica formalmente comunicata all'Ufficio del Runts, che condurrebbe ad un'incertezza circa l'effettiva situazione dell'ente a pregiudizio dei terzi>>, conclude affermando che << (...) gli Uffici del Runts (...) daranno comunque formale comunicazione all'Ufficio (regionale o prefettizio) gestore del Registro P.G. rappresentando l'avvenuta rinuncia da parte dell'ente iscritto al Runts alla personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 comma 5 del CTS>>.

Si prospetta così una soluzione analoga a quella dettata dall'art. 22, comma 1 CTS (ed ora replicata dall'art. 14, comma 1 ter, ultimo periodo, D. Lgs 39/2021), non priva tuttavia di inconvenienti.

Basti pensare al terzo che, entrando in contatto con l'associazione (già riconosciuta che abbia ottenuto l'iscrizione al RUNTS o al RAS come associazione non riconosciuta) consulti il solo registro prefettizio o regionale - al quale non sia stata comunicata l'iscrizione al RUNTS - e che è così indotto a ritenere di avere a che fare con una associazione ancora con personalità giuridica.

Un punto d'equilibrio potrebbe allora essere quello di ipotizzare che l'ente sia tenuto, sì a depositare la richiesta al registro delle persone giuridiche ex D.P.R. n. 361/2021, ma che, in tal

richiesta dovrà essere quella prevista per l'ente di partenza."

²⁸ Studio CNN n. 14-2022/CTS, *La legittimazione del notaio all'attivazione del procedimento pubblicitario nel RUNTS*,

²⁹ Studio C.N.N. n. 9-2023/CTS, par 4.6, per il quale << (...) se un'associazione in possesso della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 intenda iscriversi al RUNTS sotto forma di associazione non riconosciuta, essa deve: deliberare nelle forme sopra indicate il passaggio alla forma dell'associazione non riconosciuta e chiedere al registro delle persone giuridiche di iscrivere siffatta modifica e la conseguente cancellazione da detto registro; successivamente chiedere l'iscrizione al RUNTS nella forma dell'associazione non riconosciuta. Invero il CTS all'art. 22, comma 1- bis, consente una "iscrizione unica", avente l'effetto di sospendere la personalità giuridica ex D.P.R. 361/2000, da effettuarsi esclusivamente presso il RUNTS, che provvede poi alla relativa comunicazione alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente, solo nel caso in cui l'ente non intenda privarsi del tutto della personalità giuridica. Laddove ciò non avvenga, ciascuna vicenda (perdita della personalità giuridica e assunzione della qualifica di ETS) rimane assoggettata al regime di pubblicità che le è proprio>>.

³⁰ Si veda ad esempio l'art. 14, comma 1 quater D. Lgs 39/2021, per il quale "L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore provvede a comunicare prontamente all'ufficio competente del Registro (RAS, n.d.r) ogni variazione che riguardi enti iscritti in entrambi i registri".

caso, la richiesta vada intesa come mera comunicazione, alla quale possa seguire, immediatamente – e senza dunque attendere la cancellazione - la richiesta di iscrizione al RUNTS o al RAS come associazione non riconosciuta.

E ciò considerando che, alla luce delle argomentazioni esposte in merito alla possibilità di un ente di rinunciare alla personalità giuridica come atto di autonomia privata, non sembra esserci ragione o finanche possibilità per l'autorità amministrativa (Prefettura ovvero Regione o Province autonome) di opporsi alla richiesta e non dar seguito alla cancellazione.

La soluzione ora proposta sembra la più coerente al rispetto dei procedimenti fissati normativamente per i diversi registri (delle persone giuridiche, da un lato, del Terzo Settore, dall'altro, delle attività sportive dilettantistiche, dall'altro ancora), nella consapevolezza che ogni diverso registro conosce diverse regole per l'iscrizione ad esso in funzione del riconoscimento della personalità giuridica (e per le iscrizioni delle modifiche dell'ente), ma anche diverse regole per la cancellazione dal medesimo.

Sarebbe auspicabile al riguardo un intervento, anche soltanto regolamentare, che chiarisca, dal lato dei Ministeri (delle Regioni e Province e del Dipartimento dello sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) competenti, le modalità con le quali attuare un deposito multiplo e contestuale, magari con un'unica richiesta telematica che contemporaneamente raggiunga i vari registri destinatari³¹.

³¹ Invero sembra necessario un generale intervento normativo di raccordo tra le iscrizioni, oggi consentite alle associazioni, nei vari registri esistenti, in relazione alla loro qualifica di enti con o senza personalità giuridica, come pure evidenziato da G. Sepio – E. M. Sironi, *Sport*, cit.